

N. 923/2019Rp. c



TRIBUNALE DI TRAPANI

R.G. 415/2019 V.G.

Il Giudice dott. Anna Loredana Ciulla,

esaminati gli atti del fascicolo ed in particolare il ricorso, il piano del consumatore predisposto dal professionista e la comparsa di costituzione della BCC Gestione Crediti;

rilevato che a tenore dell'art. 12 bis delle L. n. 3/2012 *"Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'"*;

rilevato che, ancorchè la BCC Gestione Crediti abbia sollevato contestazioni al piano del consumatore predisposto dal professionista relativamente alla durata del rimborso del credito nei suoi confronti, alla sussistenza dello stesso stato di sovraindebitamento e all'effettivo reddito del ricorrente, la relazione a firma del professionista rende conto, in primo luogo, dell'effettivo stato di sovraindebitamento nel quale versa il ricorrente, requisito peraltro non sindacabile dai creditori in quanto rimesso esclusivamente alla valutazione del giudice; inoltre il piano del consumatore in atti prevede il pagamento del credito della BCC in mesi 45, dunque entro limiti temporali del tutto ragionevoli; quanto poi all'effettivo reddito percepito dal ricorrente, le valutazioni operate dal professionista sono state poste in essere sulla scorta della documentazione in atti, di cui lo stesso ha attestato la completezza, e non sono emerse circostanze tali da far dubitare che il reddito effettivamente percepito dal ricorrente sia maggiore rispetto a quello indicato;

rilevato poi che il piano non prevede alcuna novazione né la perdita di alcuna garanzia nei confronti dei soggetti coobbligati;

rilevato che gli ulteriori creditori, raggiunti da regolare notifica, non hanno mosso contestazioni al piano del consumatore;

ritenuto che per come evidenziato dal professionista non si ravvisano responsabilità in capo al ricorrente circa la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso versa;

ritenute condivisibili e lineari le considerazioni del professionista sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto, dunque, poter omologare la proposta di accordo;

p.q.m.

omologa il piano del consumatore e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani con l'adozione delle cautele prescritte dalla tutela del diritto alla privacy.

Si comunichi.

Trapani, 03.07.2019

Il Giudice

Anna Loredana Ciulla